

N. 263/17
N. 2292/2018 Reg. Cron.

→ Sentenza 66/2018
M.G. Ad. 263/2017
CRON. 2292/2018
data 4-4-2018
elezioni 4-5-2018

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E VALLE D'AOSTA
Torino - C.so Unione Sovietica n. 325

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di

Dott. Alessandra	Aragno	Presidente ²²
Dott. Roberta	Vicini	Giudice
Dott. Sonia	Mascellino	Giudice onorario
Dott. Claudio	Frasson	Giudice onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura relativa alla domanda di adozione in casi particolari del minore:

██████████ n. ██████████

formulata da

██████████ n. ██████████

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente, unitasi civilmente, dopo circa 30 anni di convivenza, con ██████████, ha avanzato istanza di adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) o, alternativamente, lett. b) del minore ██████████, figlio di ██████████.

La nascita di ██████████ avvenuta a seguito di fecondazione assistita realizzata da ██████████ consegue e corona un progetto genitoriale comune ad entrambe le donne che hanno in seguito condiviso e vissuto insieme ogni aspetto della vita del bambino.

L'istanza avanzata, riferisce la ricorrente, è volta a consolidare l'interesse del minore ad acquisire, anche sul piano giuridico, uno status familiare.

L'istruttoria espletata dopo la presentazione del ricorso si è concretizzata nell'audizione della ricorrente, della madre del minore e di ██████████ nonché attraverso l'acquisizione della relazione relativa alla indagine sociale richiesta ai servizi di zona.

La ricorrente ha confermato la sua istanza e la madre del minore ha riferito di aderire alla domanda avanzata, che corrisponde al suo progetto di vita in comune con la ██████████.

Anche ██████████ ha espresso il suo consenso alla richiesta della ricorrente dichiarando di considerare ██████████ un suo genitore, di sentirsi e di essere stato sempre accudito sia da ██████████ che dalla mamma in egual misura, riferendo: "con loro sto bene e la convivenza è serena".

La relazione dei servizi sociali descrive ██████████ come un ragazzo sereno, ben integrato all'interno del suo nucleo familiare, "fiero" di fare parte di questa famiglia che mai gli ha creato difficoltà.

Ciò premesso, è certo che l'accoglimento, o meno, dell'istanza avanzata dipende esclusivamente dalla risoluzione di problematiche di carattere giuridico posto che, da un punto di vista fattuale, vi sono tutti i presupposti per giungere ad una declaratoria di adozione in casi particolari, palesemente corrispondente all'interesse di ██████████.

Il ragazzo, infatti, è, sin dalla sua nascita, cresciuto all'interno del nucleo familiare composto dal suo genitore biologico e dalla ricorrente; l'unione tra le due donne è pluridecennale e serena; la ricorrente,

come riferiscono i servizi, è sempre stata presente nella vita di [redacted] "e riveste pertanto un significativo ruolo per il ragazzo"; entrambe le donne "sono sempre state molto attente al benessere del minore ..., alternandosi e integrandosi nell'accudimento di [redacted]".

Questo Tribunale ha espresso, in altri provvedimenti, la sua mancata adesione a quel filone giurisprudenziale che dà alla formulazione della lettera d) dell'art. 44 legge adozione un'ampia interpretazione, tale da ricomprendervi l'ipotesi di una c.d. impossibilità "di fatto" di addivenire ad un affidamento preadottivo del minore e tale da fare coincidere, in sostanza, il disposto di legge con il solo superiore interesse del minore.

Nel contempo oggi questo stesso Tribunale non può ignorare che alla, in allora unicamente presente, giurisprudenza di merito di accoglimento, si è affiancata anche la giurisprudenza di legittimità, alle cui statuizioni, considerata la delicatezza della materia, reputa di doversi adeguare.

Con la sentenza 12962/16 la Corte di Cassazione ha affermato che la corretta interpretazione da dare alla locuzione contenuta nell'art. 44 lett. d) legge adozione è quella, definita "estensivo-evolutiva", che considera lo stato di abbandono dell'adottando un requisito non necessario precisando inoltre che, in situazioni di tal fatta, compito dell'interprete è quello di dare tutela giuridica ad un legame di fatto esistente.

Non rimane pertanto che accogliere la domanda avanzata nella consapevolezza, per quanto emerso dall'istruttoria effettuata, che il miglior interesse di [redacted] sia rappresentato dal riconoscimento giuridico dello stabile e profondo legame che lo lega alla ricorrente ed attraverso il quale si esprime il suo diritto al proprio status di figlio considerandosi il minore, come da lui stesso dichiarato, figlio di [redacted] e di [redacted].

L'accoglimento della domanda ai sensi della lettera d) esime il Tribunale dall'esame della ulteriore istanza proposta in via alternativa.

P.Q.M.

AZZINARI
Ufficio

Preso atto del parere del Pubblico Ministero,

Visti gli artt. 44 comma 1 lett.d. L. 4 maggio 1983 n. 184, modif. dalla L. 28 marzo 2001 n. 149;
provvedendo in via definitiva;

DICHIARA farsi luogo all'ADOZIONE ai sensi dell'art. 44 lett. d) legge adozione di [redacted] n. [redacted] 03 da parte della signora [redacted]

non deciso in Torino 4.4.18

MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA NOTIFICA DELLA SENTENZA ALLE PARTI

Si comunichi a

PUBBLICO MINISTERO

CANCELLERIA ADOZIONI

Il Cancelliere

Dott.ssa Natalia Costantino

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

[Signature]

Tribunale per i Minorenni

TORINO

Depositato in Cancelleria

il 4 MAG 2018

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Natalia Costantino



[Additional stamps and signatures]